

COMUNE DI MANDELLO VITTA

Provincia di Novara

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

19

OGGETTO: Rinnovo della Convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di Segreteria Comunale.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **15**, del mese di **Settembre**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati a seduta pubblica i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PASTORE ALDO	SINDACO	x	
COCCA DIEGO	CONSIGLIERE COMUNALE		x
PATRIOLI PAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
RAMPONI ERNESTO ELVIS	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
GALLARINI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
LAVATELLI DARIO	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
CONDELLO MARILENA	CONSIGLIERE COMUNALE		x
MASSARA ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
CAMEROTA CRISTIAN	CONSIGLIERE COMUNALE		x
MILANINO CARLO GUSTAVO	CONSIGLIERE COMUNALE		x
		6	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DR. GABRIO MAMBRINI** il quale prevede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PASTORE ALDO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione C. C. n. 19 del 15 settembre 2017

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 30 del D.Lgs. 20 agosto 2000, n. 267, dispone che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 20 agosto 2000, n. 267, dispone che i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/97, al comma 2, dispone che le suddette convenzioni devono stabilire, le modalità di espletamento del servizio, la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge n. 122/2010, è stato introdotto il comma 31 ter all'art. 7 che ha soppresso l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei segretari Comunali e Provinciali e previsto la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;

- il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia sopra citata aveva affrontato, più volte, il tema delle convenzioni di segreteria e sancito il principio che queste devono essere stipulate in modo tale da consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al corretto e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché ai principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla Convenzione;

- con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25/11/2015 veniva approvata la convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale con unico Segretario Comunale tra i Comuni di Garbagna Novarese (Ente capofila), Biandrate e Mandello Vitta, avente naturale scadenza il 30/09/2017, data dalla quale essa avrebbe cessato automaticamente ogni effetto;

CONSIDERATO pertanto che il servizio di segreteria comunale è attualmente gestito in forma convenzionata, avvalendosi dell'opera dello stesso Segretario ed il sistema non ha inciso sulla funzionalità del servizio, permettendo altresì indubbie economie di bilancio;

CONSIDERATO inoltre che a seguito di incontri tra i Sindaci dei Comuni di Garbagna Novarese (NO), Biandrate (NO) e Mandello Vitta (NO), si è addivenuti alla determinazione di continuare a gestire in forma associata il servizio di segreteria comunale alle stesse condizioni già pattuite nella convenzione in essere, stabilendo quindi il rinnovo della Convenzione di Segreteria con la medesima ripartizione degli oneri di spesa e con durata, salvo scioglimenti anticipati, fino al 31.12.2020 a far tempo dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato;

VISTA l'allegata bozza di Convenzione tra i Comuni di Garbagna Novarese (NO), Biandrate e Mandello Vitta (NO) per l'esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale (allegato 1), composta dalle "premesse" e da dieci articoli, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatta ai sensi degli artt. 30 e 98 del T.U. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997 "*Regolamento recante disposizioni in*

materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali” nonché aggiornata in relazione alla durata della stessa con la quale si conferma l'attuale ripartizione degli oneri all'uopo derivanti in ragione del 40% a favore del Comune di Garbagna Novarese, in qualità di Comune capofila, del 40% a favore del Comune di Biandrate e del 20% a favore del Comune di Mandello Vitta;

ATTESO che la popolazione al 31/12/2016 dei Comuni di Garbagna Novarese (NO), Biandrate (NO) e Mandello Vitta (NO) è, rispettivamente:

- Garbagna Novarese n. 1.411 ab.,
- Biandrate n. 1.309 ab.,
- Mandello Vitta n. 232 ab.,

e che, pertanto, in virtù del numero di abitanti del Comune Capofila, pari a n. 2.952 abitanti, la Convenzione appartiene alla fascia IV;

DATO ATTO CHE, come meglio evidenziato in convenzione, il Sindaco del Comune di Garbagna Novarese, comune capo convenzione, rappresenta il soggetto competente alla nomina e revoca del Segretario;

VISTI:

- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 97 e ss.;
- il d.P.R. n. 465/1997;
- lo Statuto comunale;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 dai competenti Responsabili di Servizio;

CON VOTI n. 6 favorevoli, su n. 6 Consiglieri presenti, e n. 0 contrari e n. 0 astenuti

DELIBERA

1. DI CONTINUARE a svolgere, per i motivi meglio specificati in premessa, in forma convenzionata tra i Comuni Garbagna Novarese, Biandrate e Mandello Vitta il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera del Segretario Comunale, già titolare della segreteria convenzionata di cui sopra.

2. DI APPROVARE la Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale con unico Segretario Comunale tra i Comuni di Garbagna Novarese (Ente capofila), Biandrate (NO) e Mandello Vitta (NO), allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composta dalle “premesse” e da dieci articoli, con efficacia a far tempo dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato e con durata, salvo scioglimenti anticipati, fino al 31.12.2020, disciplinante modalità di espletamento del servizio, la ripartizione degli oneri finanziari tra i tre Enti, la durata, i reciproci obblighi e garanzie, riproponendo il testo già in essere con gli opportuni aggiornamenti in relazione alla durata e gli eventuali adeguamenti normativi.

2. DI TRASMETTERE, per l'effetto, copia del presente atto a S.E. il Prefetto di Torino, quale ex Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali Sezione Regionale del Piemonte, per i provvedimenti di competenza.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed UNANIME votazione,

DELIBERA

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

=====REPUBLICA ITALIANA=====

=====COMUNE DI MANDELLO VITTA=====

=====PROVINCIA DI NOVARA=====

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE, DI BIANDRATE E DI
MANDELLO VITTA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI SEGRETERIA
COMUNALE - ARTT. 30 E 98 COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL
18.08.2000 E ART.10 DEL D.P.R. N. 465 DEL 4.12.1997. =====**

L'anno duemiladiciasette il giorno _____ del mese di _____

in Garbagna Novarese (NO) presso la Sede Comunale – Piazza Municipio
n°10.=====

===== TRA =====

- il Comune di Garbagna Novarese, in seguito denominato anche come Comune “Capo
convenzione”, rappresentato dal Sig. MANZINI Matteo, nato a Novara il 28/12/1971 e residente in
Garbagna Novarese - Via dei Mille n. 2 - in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di
Garbagna Novarese (NO), il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per
conto e nell’interesse del Comune presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. e
P.I. 00423600030);

===== E =====

- il Comune di Biandrate, legalmente rappresentato dalla Sig. PIGAT geom. Luciano, nato a Novara
il 10/10/1952 e residente in Biandrate (NO) in Via Sereno Caccianotti n. 42, in qualità di Sindaco
pro-tempore del Comune di Biandrate (NO), il quale dichiara di agire nel presente atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune presso cui per la carica elegge
domicilio e che rappresenta (C.F. e P.I. 00310870035);

===== E =====

- il Comune di Mandello Vitta, legalmente rappresentato dal Sig. PASTORE dott. Aldo, nato a
Vicolungo il 12/03/1951 e residente in Casaleggio Novara (NO) in Strada per Mandello n. 22, in

qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Mandello Vitta (NO), il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. 80005350030 e P.I. 00417250032)

=====

===== PREMESSO =====

- che i Comuni di Garbagna Novarese, di Biandrate e di Mandello Vitta nell'ambito delle forme associative e di collaborazione tra Enti, previste dall'art. 30 del D.Leg.vo 267/2000 (TUEL), intendono addivenire alla gestione del servizio in forma associata per il funzionamento del reciproco Ufficio di Segreteria Comunale; =====

- che l'art. 98, comma 3 del D.Leg.vo 267/2000 consente espressamente ai Comuni di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale, nonché in base all'art. 10 del DPR 465/1997 sono state esposte le direttive per i Comuni nei casi di convenzionamento per il servizio di segreteria in ordine alla titolarità della sede convenzionata, alla nomina e revoca del Segretario, oltre che alla ripartizione degli oneri economici e alla disciplina del servizio;

=====

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n.150 del 29.7.1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria comunale;

=====

- che con deliberazioni n.135 del 25.5.2000 e n.164 del 27.7.2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;

- che con deliberazione n. 113 del 2.5.2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata deliberazione n.150 del 1999; =====

-che con deliberazione n. 270 del 6.9.2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Ex-Agenzia nel caso di riclassificazione a seguito dell'avvenuto convenzionamento;=====

-che con deliberazione n. 17 del 5.2.2003 è stata introdotta una modifica alla precedente deliberazione n. 150 del 1999;=====

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 in data 12.04.2005 sono stati stabiliti nuovi ed ulteriori criteri per disciplinare la costituzione delle convenzioni di segreteria;=====

- che l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali è stata recentemente soppressa e che, ai sensi dell'art. 7 comma 31-quinques del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in legge 31.07.2010 n. 122, è stato stabilito che « al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia, fino al processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati »;=====

- che, ai sensi dei commi 31-ter e 31-septies dell'art. 7 del citato D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 il Ministero dell'Interno è succeduto a titolo universale all'Agenzia dei Segretari;=====

-che il Comune di Garbagna Novarese con deliberazione di Consiglio Comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 267/00, ha provveduto all'approvazione del presente atto di convenzione;=====

- che il Comune di Biandrate con deliberazione di Consiglio Comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lvo 267/00, ha provveduto all'approvazione del presente atto di convenzione.=====

- che il Comune di Mandello Vitta con deliberazione di Consiglio Comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lvo 267/00, ha provveduto all'approvazione del presente atto di convenzione.=====

Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare la convenzione di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa precedente, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue. =====

=== ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE===== 1. – I Comuni di Garbagna Novarese, di Biandrate e di Mandello Vitta, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, comma 3 del D.Lgs. 267/00, nonché dell’art. 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria comunale, al fine di avvalersi dell’opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l’espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.=====

===== ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE=====

1. – Come già evidenziato nella parte narrativa precedente del presente atto il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Garbagna Novarese, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell’ufficio di Segreteria convenzionata.=====

2. – Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. 267/00, nonché delle fattispecie previste dall’art. 15 del DPR 4.12.97 n. 465.=====

3. – La nomina dovrà essere effettuata d’intesa con i Sindaci dei Comuni di Biandrate e di Mandello Vitta.=====

4. – Gli Enti convenzionati concordemente, acquisito il consenso del funzionario interessato, stabiliscono che il Segretario in servizio nella Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Garbagna Novarese, Biandrate e Mandello Vitta venga a ricoprire automaticamente l’incarico di titolare della

Segreteria convenzionata tra i suddetti Comuni, previo rilascio del nulla osta da parte della competente Prefettura – UTG Torino, ex Sezione Regionale dell'AGES. Con l'assunzione in servizio da parte del Segretario Comunale la convenzione produrrà i suoi effetti giuridici.=====

5. – In caso di revoca del Segretario, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art.15 comma 5, II cpv. del DPR 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di Garbagna Novarese nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.==

6. – Il Sindaco del Comune Capo Convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni di Biandrate e di Mandello Vitta, provvederà altresì:=====

a) ad indicare alla competente Ex-Agenzia il Segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore a 6 mesi;=====

b) a richiedere e/o ad indicare all'Ex-Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso, ove sussista la necessità di effettiva sostituzione;=====

c) ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.=====

7. – In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario Comunale incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari (ora Prefettura di Torino). Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso

aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza, è ripartito tra i Comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui al successivo art. 6. =====

=====ART. 3 – RAPPORTO DI LAVORO=====

1. Il Segretario Comunale, dipendente dell'Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Garbagna Novarese, di Biandrate e di Mandello Vitta. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo Convenzione.=====

2. Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo Convenzione l'applicazione degli istituti giuridici quali i congedi ordinari e straordinari nonché l'attivazione di tutti i rapporti previsti con l'Ex-Agenzia Autonoma secondo la vigente disciplina normativa.=====

=====ART.4 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO===== 1. – A tal fine, il

Segretario Comunale, nell'assumere il servizio convenzionato, presterà la propria opera di servizio continuativo in ognuno dei Comuni di cui sopra per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi delle rispettive Amministrazioni comunali, assicurando la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni, secondo concrete modalità di svolgimento del servizio determinate in accordo con i Sindaci.==

2. – Al Segretario, compete, altresì, previi accordi diretti con i Sindaci interessati, disimpegnare tutte le incombenze relative all'esercizio delle sue funzioni anche di natura non ordinaria come l'assistenza agli organi.=====

3. – In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati. =====

4. – Resta, comunque, in capo al Segretario medesimo la responsabilità di organizzare il proprio tempo di lavoro nonché la facoltà di articolare in modo flessibile ed in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati il proprio calendario di presenze secondo valutazioni autonome in funzione del soddisfacimento delle esigenze operative dei diversi Enti, in ogni caso nel rispetto dell'art. 19 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16/05/2001.

=====

=====ART.5 – COLLEGIO DEI SINDACI=====

1. – Ai fini di garantire in maniera efficace a funzionale l'attuale struttura convenzionata, viene formalizzata la costituzione del Collegio dei Sindaci, composto di diritto dai tre medesimi Sindaci pro-tempore dei Comuni contraenti, come organo di consultazione e di verifica per ogni singolo Comune ed in particolare nel caso di nomina e di revoca del Segretario Comunale.

=====

===== ART. 6 – EMOLUMENTI E RIPARTO SPESE =====

1. – I Comuni contraenti concorreranno proporzionalmente nella misura percentuale di partecipazione pari rispettivamente al 40% (Comune di Garbagna Novarese), al 40% (Comune di Biandrate) e al 20% (Comune di Mandello Vitta), a sostegno delle spese complessive derivanti dall'erogazione degli emolumenti e dei conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, al quale compete per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i tre Comuni di cui sopra il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.=====

2. – È inoltre compreso il riparto delle spese riferite alla partecipazione di detto Segretario a convegni, giornate di studio, seminari attinenti a detta attività professionale che saranno autorizzate

dal Comune di Garbagna Novarese.

=====

3. – Al fine di garantire la dovuta erogazione degli emolumenti di cui al comma 1 nonché delle spese di cui al comma 2 del presente articolo, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti ed enti previdenziali ed assistenziali il Comune di Garbagna Novarese si obbliga, quale Comune Capo Convenzione, all’anticipazione e al pagamento mensile degli stessi, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario titolare, predisponendo nella parte passiva del proprio bilancio annuale, gli stanziamenti relativi e nella parte attiva del medesimo bilancio la previsione della somma che si presume di riscuotere dal Comune di Biandrate e dal Comune di Mandello Vitta. =====

4. – Resta, altresì, a carico del Comune Capo Convenzione l’anticipazione di ulteriori oneri derivanti da norme di legge o contrattuali che prevedano l’applicabilità di istituti economici anche retroattivi con riferimento al periodo di vigenza della convenzione.

=====

5. – Il Segretario Comunale, in assenza di regolari servizi pubblici che collegano i tre Comuni nonché per un’economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, viene autorizzato ad utilizzare la propria autovettura per i trasferimenti che dovrà effettuare per raggiungere dal Comune Capo Convenzione rispettivamente il Comune di Biandrate e viceversa e il Comune di Mandello Vitta e viceversa. La liquidazione ed il pagamento delle relative spese saranno effettuate sulla base dell’indennità chilometrica stabilita dalle vigenti disposizioni e previa esibizione della relativa richiesta contenente la dichiarazione dei chilometri percorsi. Tali spese saranno assunte a carico dei singoli Comuni di Biandrate e di Mandello Vitta per quanto di rispettiva competenza. =====

6. - Ciascun Comune provvederà, invece, alla liquidazione ed al pagamento delle voci variabili della retribuzione nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.=====

7. – Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati il rimborso delle spese di missione o di trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti nel tempo.

=====

===== ART. 7 – GARANZIE =====

1. – A garanzia dell'esatto adempimento dei reciproci obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Comune di Garbagna Novarese provvede all'anticipazione, in via ordinaria e continuativa, degli emolumenti mensili spettanti al Segretario Comunale di cui al precedente articolo e i tre Comuni si obbligano in particolare rispettivamente a quanto appresso indicato: =====

a) – il Comune di Garbagna Novarese provvederà alla trasmissione al Comune di Biandrate e al Comune di Mandello Vitta. =====

* entro 30 (trenta) giorni prima del termine legale dell'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto previsionale della spesa riferita agli emolumenti del Segretario Comunale dovuti per legge nel corso dell'anno di riferimento;

=====

* entro 30 (trenta) giorni prima del termine legale dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio di riferimento, del rendiconto della spesa sostenuta per la corresponsione di tutti gli emolumenti del Segretario Comunale dovuti per legge e/o provvedimenti nel corso dell'anno di riferimento; =====

b) – il Comune di Biandrate e il Comune di Mandello Vitta per quanto di rispettiva competenza provvederanno nel corso dell'anno, sulla base del rendiconto previsionale della spesa presunta per la corresponsione degli emolumenti al Segretario Comunale, al pagamento con scadenza semestrale delle proprie quote parte di acconto compensate al 50%, nonché entro la data di approvazione del conto consuntivo dell'esercizio di riferimento, al pagamento a saldo della spesa sostenuta dal Comune di Garbagna Novarese sulla base del rendiconto di tale spesa trasmesso dallo stesso

Comune, obbligandosi, altresì, su attestazione dei propri Responsabili del Servizio finanziario e dando ampio mandato ai Tesorieri, in forza della presente convenzione, al pagamento di detta spesa.=====

2. Qualora comunque la situazione del Comune Capo Convenzione lo richieda, dovranno essere corrisposti al Comune di Garbagna Novarese degli acconti ulteriori nel corso dell'anno, salvo conguaglio finale.=====

3. Qualora il Comune di Biandrate e/o il Comune di Mandello Vitta non provvedano ai pagamenti delle proprie quote riferite agli emolumenti del Segretario Comunale, sia di alcuna delle rate semestrali che della rata in un'unica soluzione a saldo, dette somme potranno essere riscosse dal Comune di Garbagna Novarese nella forme previste dall'art.3 del T.U. approvato con DPR 15.5.1963, n. 858 sentito il Collegio dei Sindaci di cui all'art. 5 della presente convenzione, fermo restando che eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo Convenzione entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento della richiesta del saldo.=====

===== ART. 8 – DIRITTO DI ACCESSO =====

1. – A garanzia dell'esatta applicazione della presente convenzione, il Collegio dei Sindaci avrà libero accesso presso ogni rispettivo Comune, provvedendo in ordine:

=====

a) – alla generale verifica dell'osservanza dei reciproci impegni; =====

b) – all'esatta previsione in bilancio delle reciproche spese; =====

c) – all'apposizione del “visto” per accettazione, previa verifica ed attestazione della regolarità delle spese sostenute di cui all'art. 6, commi 1 e 2 della presente convenzione;=====

d) – al tempestivo pagamento delle quote e debito, secondo l’osservanza del disposto di cui all’art. 7, comma 1 della presente convenzione. =====ART. 9 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento=====

1. – Il termine di durata della presente convenzione viene fissato al 31.12.2020 a decorrere dalla data di assunzione in servizio del Segretario Comunale incaricato. Al termine del suddetto periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la stessa viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l’incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo Convenzione.=====

2. – Pur non essendo previsto il rinnovo tacito, tuttavia la convenzione potrà essere prorogata, mediante semplice concorde deliberazione espressa in tal senso da parte dei Consigli Comunali degli Enti interessati con la quale verrà definito il nuovo termine di durata.=====

3. – La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento mediante recesso unilaterale dalla medesima, prima della sua scadenza naturale, previa approvazione di deliberazione in tale senso da parte di uno dei Comuni convenzionati. La cessazione degli effetti giuridici avrà luogo, in tale fattispecie, con la decorrenza indicata in deliberazione, ma comunque non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data di approvazione della deliberazione stessa. =====

4. – La convenzione potrà, altresì, essere sciolta in qualunque momento, con la decorrenza concordata tra i tre Comuni, in caso di accordo consensuale deliberato dal Consiglio comunale dei rispettivi Enti.=====

5. – In caso sia di recesso unilaterale che per scioglimento consensuale saranno applicate le disposizioni delle deliberazioni n.150 del 15.7.1999 e n.113 del 2.5.2001 emanate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari

Comunali e Provinciali. Nei suddetti casi i Sindaci avranno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune facente parte della convenzione il Segretario dovrà essere nominato. Ove non si giunga ad un apposito accordo tra i Sindaci e il Segretario, quest'ultimo conserverà la titolarità del Comune Capo Convenzione. Della scadenza naturale e di quella anticipata dovrà essere data comunicazione alla Ex-Agenzia, di cui alla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 7 commi 31 ter - 31 octies.=====

=====ART. 10 – NORMA DI CHIUSURA=====

1. – Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali.=====

2. – La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Garbagna Novarese, di Biandrate e di Mandello Vitta verrà inviata, a norma dell'art.10 del DPR. 4.12.1997 n. 465, a cura del Comune Capo Convenzione, alla sezione regionale del Piemonte dell'Ex-Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, di cui alla legge 20 luglio 2010, n. 122, art. 7, commi 31 ter - 31 octies.=====

Letto, confermato e sottoscritto.=====

Il Sindaco del Comune Capo Convenzione di Garbagna Novarese=====

Matteo MANZINI

Il Sindaco del Comune di Biandrate=====

Geom. Luciano PIGAT

Il Sindaco del Comune di Mandello Vitta=====

Dott. Aldo PASTORE

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(PASTORE ALDO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GABRIO MAMBRINI)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi al partire dal 20/09/2017

Mandello Vitta, li 20/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GABRIO MAMBRINI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Mandello Vitta, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GABRIO MAMBRINI)